

STATUTO

**"CONCORDE SERVIZI
ALL'INFANZIA SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE" ABBREVIABILE IN
"CONCORDE SERVIZI
ALL'INFANZIA S.C.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO EMILIA RE LARGO MARCO
GERRA 1

Numero REA: RE - 295561

Codice fiscale: 02589530357

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-07-2013 - Statuto completo	2
--	---

8) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 agosto di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 agosto 2014.

9) I componenti dichiarano che l'importo globale approssimativo delle spese della costituzione poste a carico della società ammonta a Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero).

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, che ho letto ai componenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me alle ore sedici e minuti quarantacinque.

Consta di tre fogli scritti per otto facciate intere e fino a questo punto della nona a macchina e a mano da me.

F.to: Luca Mussini

F.to: Ivano Chiletto

F.to: Davide Mussini

F.to: Stefano Barchi

F.to: Angelo Mucci

F.to: Carlo Cottica

F.to: Chiara Malaguti Notaio

Allegato A) all'atto Rep. n. 7544/2804

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della legge 381/91, la società cooperativa denominata "CONCORDE SERVIZI ALL'INFANZIA Società cooperativa sociale", abbreviabile in "CONCORDE SERVIZI ALL'IN-

FANZIA S.C.S.".

La società ha sede nel Comune di Reggio Emilia, all'indirizzo
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-
stro delle Imprese.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo ammi-
nistrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresen-
tanze anche altrove, trasferire la sede sociale nell'ambito
del Comune sopra indicato. Compete all'Assemblea dei soci la
decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la
istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 2053 e potrà essere prorogata
con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i
soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione socia-
le dei cittadini; la Cooperativa in particolare opera in forma
mutualistica ed ha per scopo il fornire ai soci, anche persone
giuridiche (es. imprese), alle migliori condizioni possibili,
beni e servizi nell'ambito del welfare, con specifico riferi-

4 di 48

rimento in qualità di soci di lavoratori o collaboratori all'interno della compagine sociale con lo scopo di dare continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative di tali soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa si prefigge di realizzare iniziative di carattere educativo e socio-sanitario di

6 di 48

acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-	
giungimento degli scopi sociali.	
Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'i-	
scrizione in appositi albi o elenchi.	
La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
in A.T.I. (Associazione temporanea d'impresa), per lo svolgi-	
mento delle attività previste nel presente Statuto; potrà ri-	
chiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo	
Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o	
Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.	
La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative	
ed integrative.	
La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre	
imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento	
sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque	
accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla	
facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali,	
con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività	

di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

L'Organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci fruitori, persone fisiche e/o giuridiche private che usufruiscono dei servizi erogati dalla cooperativa tramite apposite convenzioni e/o contratti;

2) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specia-

lizzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione previste dalle normative di settore ed un'esperienza professionale certificata preferibilmente di almeno 105 anni nei settori medesimi. Sono richieste inoltre una buona capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e/o lavoratori e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

3) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge. Ad essi sono comunque richieste competenze ed esperienze adeguate e necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale del presente statuto.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inhabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice

civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
sente articolo.	
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
peratori.	
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
re al raggiungimento degli scopi sociali.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	
tivo al momento dell'ammissione.	
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
bilancio e non può rappresentare altri soci.	
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.	
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del	
presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
le può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di alme-	
no tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rap-	
porto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del	
suddetto termine.	
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo	

	11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo- menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Coo- perativa o il rispetto degli impegni di partecipazione all'at- tività economica della stessa, finalizzati al proprio inseri- mento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo ammi- nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenen- te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai preceden- ti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore de- ve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del- l'Organo amministrativo, nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica (se in possesso) e numero di fax;

b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;

c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;

d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-

	dizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto;	
	b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa.	
	Chi intende essere <u>ammesso come socio volontario</u> , oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
	a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
	b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti , oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:	
	f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica (se in possesso) ed il numero di fax;	
	g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	

15 di 48

soci.

Art. 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo
statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-
l'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso
delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in
sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo am-
ministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e
delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei
precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici
scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non
prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi og-
getto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo e-
spressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accor-
data in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro
instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, non-
ché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-

	li ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto pre-	
	visto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme re-	
	stando le esigenze della Cooperativa stessa.	
	In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:	
	a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e	
	nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti in-	
	terni.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione re-	
	lativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di am-	
	missione o successivamente. Le suddette variazioni hanno ef-	
	fetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, falli-	
	mento o liquidazione e, solo le persone fisiche, per causa di	
	morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e	

	fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può rece-	
	dere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta	
	al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	Cooperativa.	
	Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano	
	decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in co-	
	operativa.	
	Il recesso dei soci volontari è libero.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante	
	raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Or-	
	gano amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dal-	
	la ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni	
	la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per i rapporti mutualistici il recesso ha parimenti effetto
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di
preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o
nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,
oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-
cio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che ab-
bia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la
cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato
in via definitiva l'attività di volontariato;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che de-
rivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutuali-
stico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali,
salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al
socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

c) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non
adempia entro 30 giorni, al versamento del valore delle quote

	sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a	
	qualsiasi titolo;	
	d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa;	
	e) nel caso di socio lavoratore, nell'esecuzione del rapporto	
	di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi	
	mananze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione	
	del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giu-	
	sta causa o giustificato motivo;	
	f) per reiterata mancata partecipazione alle iniziative socia-	
	li dimostri completa mancanza di interesse alla propria perma-	
	nenza in società, disertando senza giustificato motivo espres-	
	so in forma scritta 3 (tre) assemblee consecutive.	
	L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con	
	avviso di ricevimento o raccomandata a mano o ogni altro mezzo	
	idoneo ad accertare l'avvenuta ricezione.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e	
	38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto	
	di lavoro.	
	L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del so-	
	cio del provvedimento di esclusione.	

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545*quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore né inferiore né superiore ai limiti di legge.

Il valore della singola quota e il numero minimo di quote che ciascun socio dovrà sottoscrivere sono disciplinati da apposito regolamento approvato in assemblea.

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministra-

tivo.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul

	fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in
	proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito
	dai soci cooperatori;
	c) ai soci sovventori può essere attribuito dall'Assemblea il
	diritto di eleggere un terzo dei componenti l'Organo Ammini-
	strativo, qualora quest'ultimo sia collegiale;
	d) ai soci sovventori è attribuito un solo voto a prescindere
	dall'ammontare dei conferimenti effettuati. In ogni caso i vo-
	ti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo
	dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascu-
	na Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale
	limite, i voti dei soci sovventori verranno computati appli-
	cando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra
	il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il
	numero di voti da essi portati;
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere, decorso il
	termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'as-
	semblea in sede di emissione delle quote, a semplice richie-
	sta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di rice-
	zione della notifica del recesso stesso.
	TITOLO V
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 20 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della società è costituito:
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore	
	ai limiti di legge. Il valore della quota detenuta da ciascun	
	socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'articolo 22 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di so-	
	ci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso.	
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno	
	successivo.	

27 di 48

stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci non cooperatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 23 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno, e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142, salvo modifiche normative successive.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura dell'Organo am-

ministrativo, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori.

Per i soci lavoratori si terrà conto di:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
- qualifica professionale,
- compensi erogati,
- tempo di permanenza in cooperativa,
- tipologia del rapporto di lavoro.

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio.

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote detenute da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di quote di sovvenzione.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il Collegio dei Sindaci o Sindaco Unico, se nominato.

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori;	
	c) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;	
	d) procede all'eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente	
	del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico;	
	e) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori ed ai Sindaci;	
	f) delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
	g) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	h) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi	
	dell'articolo 23 del presente statuto;	
	i) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
	j) approva il regolamento interno di lavoro, così come previ-	
	sto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti in-	
	terni;	
	k) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua com-	
	petenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argo-	

menti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti g) e k) deve essere redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato secondo le se-

guenti modalità alternative tra loro:

- pubblicazione su un quotidiano locale o a tiratura nazionale

almeno quindici giorni prima dell'adunanza;

- con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a

mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante

comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica-

ca, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che

sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto

giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indi-

cati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo ammini-

strativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere

convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla

richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio

dei Sindaci o Sindaco Unico o da tanti soci che rappresentino

almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione,

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano pre-

senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la

maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se

nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla

discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suffi-

cientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui all'ultimo comma del successivo articolo 28.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche, invece, potranno avere un massimo di 5 (cinque) voti come appresso specificato: un voto nel caso in cui l'ammontare della partecipazione sia compresa fra una e 49 (quarantanove) quote, 5 (cinque) voti nel caso in cui l'ammontare della par-

34 di 48

tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Cooperativa.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci complessivamente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona

designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza

dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio.

La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è re-

dato da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla

legge.

Art. 30 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assem-

blea al momento della nomina, da un Amministratore unico o da

un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Con-

siglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) eletti dall'Assem-

blea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Ammini-

strazione, questo elegge nel suo seno il Presidente ed uno o

più Vicepresidenti.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Con-

siglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori op-

pure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giu-

ridiche.

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissio-

ni o per il periodo determinato dai soci al momento della no-

mina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Art. 31 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la

gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni 6 mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,

nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione si-

39 di 48

Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale o del Sindaco Unico l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 36 (Collegio Sindacale e revisore legale dei conti)

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Qualora la normativa lo consente, l'Assemblea può nominare un Sindaco Unico.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggi-

bili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, quando nominato, esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

Nel caso in cui non vi sia obbligo di nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico e la società non abbia comunque provveduto a tale nomina, può essere nominato un revisore legale dei conti in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art.37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o

Sindaci, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.	
La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità	
della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi	
soci.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore,	
Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione	
alla clausola di cui al comma precedente.	
L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Re-	
golamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Coo-	
perazione.	
Art. 38 (Arbitri e procedimento)	
Gli arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore a euro	
250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini	
della determinazione del valore della controversia si tiene	
conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui	
agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
b) tre, per le altre controversie;	
c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il nu-	
mero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Ca-	
mera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-	
re e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione	

	della Cooperazione.	
	In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della socie-	
	tà.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando	
	quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n.	
	5/2003.	
	Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile	
	anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di	
	procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di	
	questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio	
	sia costituito dalla validità di delibere assembleari.	
	Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla	
	prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chie-	
	dano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale	
	e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola	
	volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs.	
	n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U.	
	o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuo-	
	cere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del	
	principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in	
	ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	

	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipa-	
	te da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come pre-	
	visto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Came-	
	ra Arbitrale.	
	Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel	
	presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è	
	disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale	
	della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione	
	in vigore al momento della produzione della domanda.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa no-	
	minerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sov-	
	ventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente arti-	
	colo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	
	corrisposti;	
	- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci coo-	
	operatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente ar-	
	ticolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora	

corrisposti;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n.
59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell' articolo 2514 del codice civile la Coopera-

tiva:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.to: Luca Mussini

F.to: Ivano Chiletto

F.to: Davide Mussini

F.to: Stefano Barchi

F.to: Angelo Mucci

48 di 48